

CITTA' DI  
VENEZIA



**COMUNE DI VENEZIA**

Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO  
nella competenza del Consiglio comunale

**N. 76 DEL 24 SETTEMBRE 2014**

E' presente il  
COMMISSARIO STRAORDINARIO: **VITTORIO ZAPPALORTO**

Partecipa il  
SEGRETARIO GENERALE: **RITA CARCÒ**

24 Settembre 2014

**76 = IUC - modifiche al regolamento comunale della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
con i poteri del Consiglio Comunale**

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta;

Visto

il vigente regolamento TASI approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 20 maggio 2014 il quale all'art. 6 prevede "1. Si considera adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata."

il Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 pubblicato in GU n. 73 del 28-3-2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80, il quale prevede all'art 9-bis:

***(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero).***

*1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".*

*2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

Verificato quindi che il sopra riportato testo rimuove la possibilità per le amministrazioni comunali di assimilare all'abitazione principale gli immobili di proprietà di soggetti iscritti all'AIRE rendendo di fatto non più conformi al dettato legislativo la previsione sopra riportata dell'art 6 del vigente regolamento TASI;

Considerato inoltre che l'ormai obsoleto dettato regolamentare potrebbe ingenerare dubbi e causare errori nel calcolo delle imposte comunali per i soggetti iscritti all'AIRE;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000, dal Direttore Finanza e Bilancio e Tributi per quanto di competenza;

Visto il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 del TUEL;

Atteso che la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Finanza Bilancio e Tributi;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull'argomento

### **DELIBERA**

1. di abrogare l'art. 6 del vigente regolamento TASI approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 20 maggio 2014;
2. di dare atto che l'allegato testo regolamentare rappresenta il testo vigente comprensivo delle modificazioni effettuate con la presente deliberazione.

(Proposta di deliberazione n. 546 del 3 settembre 2014)

**Il Commissario Straordinario Vittorio Zappalorto**  
**Il Segretario Generale Rita Carcò**

---

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line del Comune il 2 ottobre 2014  
per la prescritta pubblicazione fino al 15° giorno.

Esecutività dal 13 ottobre 2014